



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



COMUNE DI POMPEI

Città Metropolitana di Napoli

V Settore Tecnico

Settore Edilizia - Urbanistica – Ambiente - Suap

APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. ANNUALITÀ 2024/2026

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PARTE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E TECNICA GENERALE

Dicembre 2023

SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
CAPO A	3
PARTE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	3
Art. A/1 - Definizioni.....	3
Art. A/2 - Oggetto dell'appalto.....	3
Art. A/3 - Documenti che fanno parte del contratto - atti progettuali - sistema informativo.....	4
Art. A/4 - Durata dell'appalto - proroga contrattuale	4
Art. A/5 - Interventi remunerati “a canone” - “extra canone” - “straordinari/di riqualificazione”	4
Art. A/6 - Corrispettivo del servizio - termini e tracciabilità dei pagamenti	6
Art. A/7 - Anticipazione	7
Art. A/8 - Ritardi nel pagamento del canone e/o delle rate.....	7
Art. A/9 - Revisione prezzi	8
Art. A/10 - Modalità di conduzione del servizio.....	8
Art. A/11 - Gestione del personale	10
Art. A/12 - Avvio dell’esecuzione del contratto - consegna del servizio	10
Art. A/13 - Sospensioni del servizio - proroghe.....	11
Art. A/14 - Ultimazione del servizio - riconsegna delle aree	15
Art. A/15 - Verifica di conformità in corso di esecuzione	15
Art. A/16 - Verifica di conformità definitiva	15
Art. A/17 - Certificato di verifica di conformità	15
Art. A/18 - Custodia	16
Art. A/19 - Sicurezza dei luoghi di lavoro	16
Art. A/20 - Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore	16
Art. A/21 - Modifiche contrattuali	18
Art. A/22 - Subappalto.....	19
Art. A/23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	20
Art. A/24 - Responsabilità e copertura assicurativa	20
Art. A/25 - Cauzione provvisoria - Garanzia definitiva	21
Art. A/26 - Accertamento dei danni.....	21
Art. A/27 - Fallimento dell'appaltatore.....	22
Art. A/28 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio.....	22
Art. A/29 - Inadempienze, penalità, risoluzione e recesso del contratto	22
Art. A/30 - Facoltà in caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto.....	23
Art. A/31 - Foro Competente	23
Art. A/32 - Rinvio alle normative di riferimento in materia	23
Art. A/33 - Norme di carattere ambientale.....	23
Art. A/34 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	24
Art. A/35 - Responsabile del procedimento - direttore dell’esecuzione	24
Art. A/36 - Trattamento dei dati personali	24
CAPO B.....	25
PARTE TECNICA GENERALE	25
Art. B/1 - Sopralluoghi e accertamenti preliminari	25
Art. B/2 - Approvvigionamento di acqua – oneri di smaltimento rifiuti	25
Art. B/3 - Oneri di smaltimento rifiuti	25
Art. B/4 - Controllo dei parassiti e delle fitopatie	26
Art. B/5 - Messa a dimora piante tappezzanti, erbacee, rampicanti, sarmentose e ricadenti	26
Art. B/6 - Preparazione del terreno per i prati.....	26
Art. B/7 - Semina dei tappeti erbosi.....	26
Art. B/8 - Messa a dimora di alberi, arbusti e siepi.....	27

CAPO A
PARTE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. A/1 - Definizioni

Ai fini della migliore definizione dell'oggetto dell'appalto valgono le seguenti definizioni.

- Interventi di manutenzione ordinaria (di tipo preventivo/programmato)

Costituiscono attività di manutenzione ordinaria preventiva e programmata tutti gli interventi programmabili ed eseguibili con una determinata periodicità e frequenza necessari a garantire il previsto e normale periodo di vita e ad assicurare il corretto, ottimale ed efficiente stato di conservazione del verde pubblico. Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria gli sfalci, le potature, il contenimento di chioma

- Interventi straordinari (di tipo riparativo/sostitutivo) e/o di riqualificazione

Costituiscono attività di manutenzione straordinaria e/o di riqualificazione tutti gli interventi non programmabili, erogati su richiesta o, comunque, per necessità/opportunità, legati al verificarsi di un particolare evento o ad esigenze di apportare un miglioramento estetico/funzionale alle unità di gestione.

A solo titolo esemplificativo, per il verde pubblico comunale, costituiscono interventi di manutenzione straordinaria l'abbattimento di alberi secchi o in pericolo di schianto, la fornitura di piante in occasione di festività o di manifestazioni pubbliche, ecc. Relativamente agli apparati impiantistici, alle attrezzature ludico – ricreative ed agli elementi di arredo urbano, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dei subsistemi tecnologici a quanto previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi, ivi inclusi interventi di riparazione o sostituzione dei componenti non contemplati fra gli interventi di manutenzione ordinaria, tra i quali è possibile indicare, a titolo di esempio, la parziale sostituzione degli impianti esistenti, la modifica d'interesse apparecchiature e dispositivi e di loro parti significative che si siano danneggiate irreparabilmente per usura, nonostante la corretta e completa esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, o per guasto accidentale, nonché tutti gli interventi necessari per adeguamenti alle intervenute normative.

- Sistema informativo delle aree a verde pubblico del Comune di Pompei

Tutte le aree a verde del Comune di Pompei (c.d. "unità di gestione") sono rilevate, censite e catalogate su base cartografica allegate.

- Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico

I C.A.M. definiscono i criteri minimi ambientali da rispettare nella gestione e nella manutenzione del verde pubblico e sono i criteri stabiliti al D.M. dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare del 10.03.2020 pubblicato sulla G.U. n. 90 del 04/04/2020.

Art. A/2 - Oggetto dell'appalto

L'appalto attiene all'esecuzione della manutenzione ordinaria preventiva/programmata, interventi di manutenzione ordinaria extra-canone e interventi straordinari di tipo riparativo/sostitutivo e/o di riqualificazione a ridotto impatto ambientale (conforme al D.M. Ambiente Tutela Territorio e Mare pubblicato in G.U.R.I. n. 90 del 04.04.2020), necessari a conservare e mantenere in efficienza il patrimonio verde comunale ed i relativi apparati tecnologici e di arredo urbano al presente capitolato e come censiti negli elaborati del progetto esecutivo del servizio di manutenzione e nel sistema informativo a disposizione dell'appaltatore.

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, l'Amministrazione comunale incrementasse o decrementasse l'elenco delle unità di gestione, l'impresa appaltatrice sarà obbligata ad assoggettarsi alle stesse condizioni del presente capitolato nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le attività oggetto del servizio sono di seguito elencate:

1. cura e manutenzione di tappeti erbosi e superfici prative: sfalci, rifilatura dei cigli e dei camminamenti,
2. cura e manutenzione delle alberature: potatura contenimento;
3. cura e manutenzione: potatura;
4. cura e manutenzione delle formelle: zappatura e scerbatura manuale, pulizia, di formelle racchiudenti alberature di arredo, compreso il taglio al colletto di polloni e ricacci di esemplari arborei adulti e/o di recente impianto;
5. cura e manutenzione di pavimentazioni in aree verdi: asportazione di erbe infestanti, rastrellatura e pulizia di prati, aiuole, camminamenti, marciapiedi e vialetti comunque pavimentati;
6. aree incolte: mantenimento di superfici prative di qualunque dimensione mediante sfalcio, raccolta immediata e smaltimento del materiale di risulta;
7. servizio di “reperibilità” e di “pronto intervento” in casi di urgenza.
8. eventuale fornitura di manodopera, di materiali e di mezzi per servizi extra e in economia;
9. ulteriori servizi aggiuntivi che dovessero rivivere da situazioni contingenti di emergenza e dunque di rilevante rischio per la pubblica incolumità (es. condizioni meteorologiche avverse, neve, vento forte, ecc...);
10. compilazione e presentazione al direttore di esecuzione del servizio di rapporti settimanali delle attività manutentive eseguite in ottemperanza al cronoprogramma;
11. compilazione e presentazione al direttore di esecuzione del servizio di rapporti consuntivi, completi delle bolle giustificative, per l'esecuzione di eventuali interventi straordinari in economia;
12. compilazione e presentazione del piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prima dell'inizio del servizio.

Art. A/3 - Documenti che fanno parte del contratto - atti progettuali -

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- RELAZIONE
- CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO
- CAPITOLATO DESCRITTIVO-PRESTAZIONALE PARTE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E TECNICA GENERALE
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO OPERE A VERDE
- PROSPETTO GESTIONE TRIENNALE DELLE OPERAZIONI COLTURALI DEL VERDE
- CENSIMENTO DEL VERDE URBANO – COMPUTO METRICO DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO ED INCIDENZA MANODOPERA
- MAPPE SITI
- SCHEDA ANALISI NUOVI PREZZI
- SCHEDE DI RILIEVO BOTANICO
- SCHEDE VOCI DI COSTO
- DVR

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Inoltre accetta che il contratto sia sottoscritto esclusivamente a seguito di elaborazione da parte del medesimo appaltatore del cronoprogramma esecutivo del servizio, proposto e approvato dalla Stazione Appaltante.

Art. A/4 - Durata dell'appalto

Il servizio ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, rinnovabili con discrezionalità esclusiva dell'Amministrazione Comunale.

Art. A/5 - Interventi remunerati “a canone” - “extra canone” - “straordinari/di riqualificazione”

Gli interventi di manutenzione ordinaria preventiva/programmata eseguiti con cadenza costante nel triennio

oggetto di affidamento (come meglio indicati nel piano operativo degli interventi e nel computo metrico estimativo) sono remunerati attraverso il pagamento di una rata di canone MENSILE.

Gli interventi di manutenzione ordinaria extra- canone ancorché inseriti in contratto e dunque affidati all'appaltatore, devono essere, in ogni caso, preventivati ed autorizzati dall'Amministrazione comunale che si riserva la facoltà (ma non l'obbligo) di farli eseguire al soggetto aggiudicatario agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale in essere. Tali interventi sono remunerati extra canone a misura a valle della loro esecuzione e contabilizzazione.

Gli interventi straordinari di tipo riparativo/sostitutivo e/o di riqualificazione, ancorché inseriti in contratto e dunque affidati all'appaltatore, devono essere, in ogni caso, preventivati ed autorizzati dall'Amministrazione comunale che si riserva la facoltà (ma non l'obbligo) di farli eseguire al soggetto aggiudicatario agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale in essere.

L'importo massimo previsto per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria extra-canone e di manutenzione straordinari e/o di riqualificazione è quello stabilito nel Q.E. rideterminato in seguito all'espletamento della procedura di gara riportato nell'omonima voce. Esso è solo presunto e quindi non vincolante per l'Amministrazione. Ne consegue che l'Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali l'importo dei lavori di manutenzione ordinaria extra-canone e di manutenzione straordinaria e/o di riqualificazione non dovesse raggiungere, in tutto o solo in parte, quello sopra indicato al netto del ribasso offerto.

L'importo degli interventi straordinari e/o di riqualificazione verrà incrementato, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale in essere, delle economie di gara per ulteriori interventi che si dovessero rendere necessari sulle unità di gestione oggetto di manutenzione.

Il direttore dell'esecuzione valuterà gli eventuali interventi straordinari e/o di riqualificazione preventivandone la spesa. Nella formulazione del prezzo degli interventi straordinari e/o di riqualificazione il direttore dell'esecuzione assumerà a riferimento, nell'ordine:

1. il prezzario per le opere pubbliche della Regione Campania in vigore alla data dell'offerta;
2. il prezzario ASSOVERDE in vigore alla data dell'offerta;
3. il prezzo derivante specifica analisi nel caso di assenza dello stesso sui listini di riferimento.

Il prezzo di applicazione sarà quello valutato dal direttore dell'esecuzione scontato del ribasso offerto all'appaltatore in sede di gara. La congruità dei prezzi sarà valutata dal R.U.P. e l'esecuzione degli interventi straordinari e/o di riqualificazione oggetto di preventivo/offerta potrà avere inizio solo successivamente alla formale approvazione dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale si riserva, comunque, la facoltà di affidare ad operatore economico diverso dal soggetto manutentore l'esecuzione degli "interventi straordinari e/o di riqualificazione". La ditta manutentrice si obbliga comunque ad effettuare la manutenzione ordinaria anche sulle unità di gestione sulle quali è stato eseguito l'intervento straordinario da parte di altra ditta.

L'Amministrazione si riserva anche la facoltà di provvedere in economia a interventi straordinari e/o di riqualificazione, richiedendo all'appaltatore le necessarie somministrazioni di mano d'opera, materiali e mezzi d'opera da valutarsi con prezzi congrui concordati con il direttore dell'esecuzione del servizio e con il R.U.P. Ai prezzi utilizzati dovrà essere applicato il ribasso reso in sede di gara dall'appaltatore. In particolare, le prestazioni in economia saranno così retribuite:

- costo della mano d'opera

Le prestazioni di mano d'opera saranno pagate con le tariffe effettivamente sostenute dall'appaltatore, rinvenenti dalle buste paga degli operai, compresi di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali, con applicazione delle spese generali e utili all'impresa, questi ultimi da assoggettare al ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore.

- provviste a piè d'opera e noli di macchinari e automezzi (parti di ricambio di macchinari)

La fornitura di materiali e delle apparecchiature sarà compensata a fattura con applicazione delle spese generali e utili all'impresa, questi ultimi da assoggettare allo sconto percentuale offerto in sede di gara dall'impresa concorrente. I noli dei macchinari ed automezzi saranno compensati utilizzando i prezzi di listino, come sopra individuati, con l'applicazione dello sconto offerto dall'impresa concorrente in sede di gara con il Servizio Lavori Pubblici. Le prestazioni di cui sopra potranno essere eseguite solo nei limiti degli

ordini impartiti dal direttore dell'esecuzione ed autorizzati dal R.U.P. La liquidazione delle somministrazioni di che trattasi è subordinata alla presentazione di apposite liste in economia con le indicazioni dettagliate dei lavori eseguiti, delle ore d'effettivo lavoro e dei materiali impiegati.

Art. A/6 - Corrispettivo del servizio - termini e tracciabilità dei pagamenti

L'importo di quadro economico dell'appalto, riferito al triennio, è meglio specificato nei prospetti sottoindicati.

L'importo è articolato secondo i quadri economici che seguono:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER TRE ANNUALITA' SUL TERRITORIO COMUNALE DI POMPEI						
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DELL'APPALTO						
DESCRIZIONE		1^ ANNO	2^ ANNO	3^ ANNO	DURATA INTERO APPALTO (3 ANNI)	
A - COSTO APPALTO	A1)	Servizio di gestione del verde pubblico, relativo a: alberature, tappeti erbosi, scarpate e concimazione (a corpo)	€ 192.637,45	€ 106.312,45	€ 128.997,99	€ 427.947,89
		Importo del servizio				€ 427.947,89
	A2)	Costo della manodopera non soggetta a ribasso	€ 101.989,70	€ 57.038,20	€ 78.342,29	€ 237.370,19
		Totale importo soggetto a ribasso (A1-A2)				€ 190.577,70
	A3)	Oneri di sicurezza di cui al DVR non soggetti a ribasso	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
	A4)	Costi prevenzione infiltrazioni mafiose non soggetto a ribasso	€ 963,19	€ 531,56	€ 644,99	€ 2.139,74
	A5)	Costi monitoraggio ambientale per mitigazione e compensazione impatto ambientale	€ 3.852,75	€ 2.126,25	€ 2.579,96	€ 8.558,96
	A - COSTO DEL SERVIZIO (A1+A3+A4+A5)	€ 200.453,39	€ 111.970,26	€ 135.222,94	€ 447.646,59	
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B1)	Imprevisti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	B2)	Costi pubblicazione gara d'appalto	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00
	B3)	Contributo AVCP	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
	B4)	Commissione gara (previsto n.1 esperto esterno)	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
	B5)	Oneri di smaltimento a discarica - COSTO € 0 (vedi disciplinare di Gara)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B6)	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 2 % di A)	€ 2.984,31	€ 2.984,31	€ 2.984,31	€ 8.952,93
	B7)	Direttore dell'esecuzione e/o Coordinatore per la Sicurezza	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
	B8)	I.V.A. al 10% di B5)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B9)	I.V.A. al 22% di A) - B1) -B2)- B4)- B7)	€ 47.245,74	€ 27.053,46	€ 32.169,05	€ 106.468,25
		B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 64.780,06	€ 41.037,77	€ 46.153,36	€ 151.971,18
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 265.233,44	€ 153.008,03	€ 181.376,30	€ 599.617,77	

Il pagamento delle rate di canone mensili di importo equivalente ad un dodicesimo dell'importo totale canone annuo, al netto del ribasso di gara, avverrà dietro presentazione al direttore dell'esecuzione dei documenti comprovanti l'avvenuta e regolare conduzione del servizio di manutenzione, gestione, corredato dai rapportini settimanali e/o mensili o mensile in base alla valutazione dell'amministrazione e da ogni altro documento tecnico, amministrativo e contabile ritenuto utile ai fini della liquidazione.

Il canone verrà corrisposto sulla base di rate costanti mensili posticipate al netto del ribasso offerto e delle trattenute in garanzia.

Gli interventi extra – canone, sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, pari a quanto preventivamente concordato implementati dalle economie di gara come stabilito in sede di determina a contrarre (importo lordo riferito al triennio) saranno remunerati, al netto del ribasso di gara, a corpo e a valle della loro esecuzione e contabilizzazione al raggiungimento dell'importo complessivo netto concordato applicando alle voci presenti in elenco prezzi il ribasso offerto in sede di gara. Tali importi sono solo presunti e quindi non vincolante per l'Amministrazione. Ne consegue che l'Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali l'importo dei lavori extra-canone non dovesse raggiungere, in tutto o solo in parte, quello concordato indicato al netto del ribasso

offerto.

Gli oneri della sicurezza saranno contabilizzati e liquidati in percentuale sugli stati d'avanzamento del servizio.

Gli interventi straordinari di tipo riparativo/sostitutivo e/o di riqualificazione devono essere, in ogni caso, preventivati ed autorizzati dall'Amministrazione comunale che si riserva la facoltà (ma non l'obbligo) di affidarli al soggetto aggiudicatario agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale in essere.

La liquidazione dei corrispettivi con provvedimento del Responsabile del Servizio per i Lavori Pubblici, avverrà entro 30 giorni dall'emissione della fattura elettronica previa verifica della regolativa contributiva dell'Appaltatore (DURC).

In caso di mancato rispetto dei termini, modalità e corretto espletamento del servizio, la stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino a quando l'appaltatore non provveda alla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto.

In ogni caso, la mancata liquidazione nei termini prescritti dal presente capitolato non potrà essere assunta dall'Appaltatore come valido motivo per l'interruzione del servizio.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore è tenuto a comunicare, in conformità al disposto di cui all'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di che trattasi dovranno essere registrati sul suddetto conto corrente ed effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, con obbligo, per ciascuna transazione, di indicare il CIG relativo alla procedura di gara.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

Art. A/7 - Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'Appaltatore è prevista la corresponsione dell'anticipazione pari al 20 per cento del valore del contratto di appalto, valutato esclusivamente sugli interventi a canone, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'anticipazione relativa agli interventi di manutenzione ordinaria extra canone e straordinaria di tipo riparativo/sostitutivo e/o di riqualificazione, essendo questi ultimi solo presunti, sarà corrisposta solo a valle di specifica autorizzazione dell'Amministrazione all'esecuzione degli stessi e calcolata in misura del 20 per cento dell'importo netto rinveniente della relativa perizia redatta dal direttore dell'esecuzione del servizio.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. A/8 - Ritardi nel pagamento del canone e/o delle rate

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione. Trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra la presentazione della fattura elettronica e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore. Trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.

È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'Art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato. In alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. A/9 - Revisione prezzi

L'articolo 29 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. "decreto Sostegni-ter"), convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25 prevede, fino al 31 dicembre 2023, l'obbligatorietà nelle nuove procedure della clausola di revisione prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.

In particolare, ai sensi del comma 1, i contratti posso essere modificati quanto al contenuto della prestazione, previa autorizzazione del RUP, senza necessità di una nuova procedura:

- a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

La revisione dei prezzi per l'appalto in oggetto opererà per gli interventi di manutenzione ordinaria non programmata e per gli interventi di manutenzione straordinaria, entrambi gestiti con la modalità dell'accordo quadro. La revisione opererà con l'utilizzo dei prezzi vigenti al momento dell'esecuzione degli interventi, siano essi prezzi presenti nell'Elenco prezzi approvato dall'amministrazione Comunale o da prezzi presenti nel prezzario Regione Campania o Assoverde.

Art. A/10 - Modalità di conduzione del servizio

Il servizio oggetto di appalto deve essere prestato preferibilmente nei giorni feriali, ovvero dal lunedì al sabato, dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

È facoltà dell'Appaltatore, nel periodo estivo di massima calura, anticipare di un'ora l'orario di servizio di inizio e fine giornata.

Gli eventuali interventi fitosanitari ad eseguirsi dovranno essere effettuati in orario notturno, salva diversa indicazione dell'Ente appaltante.

La squadra tipo, quotidianamente impiegata, dovrà essere di almeno 3 persone e dovrà essere dotata dell'attrezzatura necessaria per ogni tipologia d'intervento.

La squadra tipo dovrà essere dotata di almeno tre decespugliatori, due taglia siepe, un soffiatore, due motoseghe, un trincia erba con larghezza di lavorazione minima 70 cm, un rasaerba per prato, oltre a materiali quali scope, rastrelli, forbici.

L'appaltatore dovrà avere prontamente disponibile trattore di medie dimensioni con trincia erba portato con larghezza di lavorazione minima di 2 mt da utilizzare per l'esecuzione tempestiva delle lavorazioni.

L'appaltatore dovrà avere disponibile fresa ceppi ad asse verticale oltre che le diponibilità di piattaforme per l'esecuzione di interventi di potatura in quota.

L'Amministrazione potrà richiedere in qualsiasi momento l'implementazione di strumentazione non in elenco che dovrà essere resa disponibile per la squadra tipo nell'arco di una settimana.

La squadra tipo dovrà essere integrata con ulteriore personale e attrezzatura nei periodi di maggiore richiesta di interventi.

Il servizio non dovrà ostacolare alcuna attività, in particolare, si dovrà tenere in debita considerazione l'attività scolastica.

Dovrà essere assicurata la reperibilità e il pronto intervento 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno, festivi compresi.

Il servizio dovrà essere svolto dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature, macchine e quant'altro necessario per una esecuzione a regola d'arte degli interventi, nonché con proprio personale, mediante la propria organizzazione ed a proprio rischio, secondo quanto prescritto nel presente CSA. L'impresa è responsabile della custodia delle proprie attrezzature tecniche e dei prodotti impiegati. Non potrà far valere alcuna eccezione di sorta che comporti responsabilità dell'Amministrazione per eventuali danni o furti.

Il servizio è articolato secondo quanto descritto nel presente CS, nel piano operativo degli interventi e negli ulteriori elaborati del progetto esecutivo da svolgere con idoneo personale e mezzi adeguati alla complessità degli interventi. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, conformemente alle prescrizioni e alle norme contenute nel presente capitolato.

L'aggiudicatario dovrà adoperarsi nella conduzione degli interventi di cui al presente disciplinare, con massima cura e tempestività con obbligo di segnalare immediatamente al direttore di esecuzione tutte quelle circostanze e fatti rilevati durante l'espletamento del suo compito che possono impedire il regolare svolgimento del servizio.

Tutti gli interventi di seguito descritti sono comprensivi di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché raccolta, trasporto e conferimento del materiale vegetale di risulta presso impianto autorizzato, compreso l'onere dello smaltimento. Contestualmente agli interventi si dovrà provvedere alla pulizia dai rifiuti con raccolta differenziata, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato.

I residui di potatura prodotti debbono essere compostati in impianti autorizzati oppure, ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, debbono essere utilizzate come biomassa, nel rispetto di quanto previsto al 6 punto 4.3.2 del D.M. 13.12.2013, nonché punto 8 "Reimpiego di materiali organici residuali" di cui al D.M. 10.03.2020. La ditta dovrà certificare, per iscritto, l'avvenuto deposito in discarica autorizzata dei materiali provenienti dalle lavorazioni medesime.

Per tutte le emergenze che dovessero verificarsi, non solo di quelle che dovessero rinvenire da situazioni contingenti di emergenza e dunque di rilevante rischio per la pubblica incolumità (es. condizioni meteorologiche avverse, neve, vento forte, ecc...), l'Appaltatore è tenuto ad intervenire con mezzi ed uomini al fine di rimuovere il pericolo o comunque per ripristinare la sicurezza delle aree, nonché a collaborare con altre forze esterne preposte alla gestione territoriale (Vigili del Fuoco, Polizia, ecc...), 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno, domeniche e festivi compresi. Il servizio di emergenza si articolerà con le seguenti modalità:

- a) le chiamate partiranno dagli uffici della Stazione Appaltante, tramite telefono e/o posta elettronica, per essere dirette alla sede dell'Appaltatore o a persona da esso delegata in sua vece;
- b) l'Appaltatore deve garantire, pena l'applicazione delle penal economiche previste dal presente capitolato, l'arrivo degli operai sul luogo dell'intervento con mezzi ed attrezzature idonee entro e non oltre un'ora (minuti sessanta) dalla chiamata.
- c) l'Appaltatore ha l'obbligo di avvertire telefonicamente l'Ente Appaltante dell'intervento effettuato.
- d) l'Appaltatore dovrà comunicare i nominative
- e) i delle persona/e preposte a ricevere chiamate di pronto intervento ed i relativi numeri telefonici nel caso in cui la sede dell'Appaltatore non fosse continuamente presidiata durante l'orario di cui al primo capoverso del presente articolo

- f) l'Appaltatore dovrà compilare e trasmettere alla Stazione appaltante il rapporto conclusivo dell'intervento urgente, completo della documentazione di spesa giustificativa.

Art. A/11 - Gestione del personale

L'Appaltatore deve effettuare il servizio con proprio personale dipendente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, adeguato numericamente e qualitativamente in relazione a tutti gli obblighi, prescrizioni ed adempimenti previsti in tutti i documenti contrattuali.

Qualora l'Appaltante, nel corso dello svolgimento del servizio riscontrasse, a suo unico ed insindacabile giudizio, che il numero del personale destinato sia insufficiente e/o inadatto e/o incompetente, disporrà, senza nessun maggior compenso per l'Appaltatore, per il suo adeguamento in termini numerici, agli standard qualitativi, normativi e di sicurezza.

L'Appaltatore è altresì ritenuto unico responsabile dell'operato del personale dallo stesso dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge vigenti, nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge il servizio e deve adempiere anche agli oneri assicurativi assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme in vigore in materia di lavoro e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque utilizzato nell'espletamento del servizio. È pertanto tenuto ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Nello specifico, l'appaltatore si impegna a porre in essere comportamenti conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro ed in particolare al D. Lgs. n. 81/2008 nonché alla normativa vigente in tema di tutela ambientale.

Sarà onere dell'Appaltatore consegnare al direttore dell'esecuzione del servizio tutta la documentazione attestante l'idoneità tecnico – professionale di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008. Resta inteso che rimangono a cura ed onere dell'Appaltatore le attrezzature di dotazione degli operatori necessarie all'esecuzione delle attività e la dotazione antinfortunistica personale (DPI).

L'Appaltatore, comunque, deve comunicare formalmente all'atto della sottoscrizione del verbale di consegna, di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente articolo.

All'atto della sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dovrà comunicare all'Appaltante i nominativi e recapiti del/dei responsabile/i nonché di tutto il personale adibito al servizio in oggetto.

Il personale addetto al servizio è tenuto ad essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio in generale, con particolare riguardo alle mansioni ed operazioni da espletare e dovrà sempre tenere una condotta irreprensibile e consona all'ambiente nel quale è chiamato ad operare, dimostrando consapevolezza delle particolari circostanze cui dovrà fare fronte. È facoltà della Stazione appaltante far allontanare dal servizio i dipendenti dell'impresa che durante il lavoro si intrattengono su questioni non inerenti le proprie mansioni.

L'Appaltatore deve assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di appositi indumenti e mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle lavorazioni ed ai materiali in utilizzo. Il personale deve essere dotato di idonea divisa e di cartellino di riconoscimento.

L'Appaltatore è responsabile della formazione del personale in merito all'utilizzazione dei mezzi meccanici e delle attrezzature per l'esecuzione degli interventi richiesti.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, parimenti come per gli altri lavoratori.

Art. A/12 - Avvio dell'esecuzione del contratto - consegna del servizio

L'esecuzione della prestazione avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

È facoltà della Stazione appaltante richiedere l'esecuzione anticipata delle prestazioni dopo che l'aggiudicazione definitiva è diventata efficace. In tal caso il direttore dell'esecuzione indica espressamente sul verbale i servizi da iniziare immediatamente. Il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta alla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, il direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art. A/13 - Sospensioni del servizio - proroghe

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività, nonché dello stato di avanzamento degli interventi, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio stesso, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

Ove successivamente alla consegna del servizio insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle attività, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale degli interventi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni del servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa. Qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore

durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare il servizio nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione del servizio, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dell'esecuzione, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora il servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle attività disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle imprevedute, imprevedibili, di pubblico interesse, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice. Si applicano i criteri di quantificazione di cui all'articolo 10, comma 2, in quanto compatibili.

Art. A/14 - Ultimazione del servizio - riconsegna delle aree

Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Art. A/15 - Verifica di conformità in corso di esecuzione

La verifica di conformità sarà effettuata in corso di esecuzione.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità in corso di esecuzione inviterà ai controlli l'esecutore ed il direttore dell'esecuzione e redigerà apposito verbale. Ove il direttore dell'esecuzione svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità dovrà essere invitato un rappresentante della stazione appaltante.

I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiranno anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e dovranno contenere le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dell'esecuzione.

Art. A/16 - Verifica di conformità definitiva

Dopo la redazione del certificato di ultimazione del servizio, esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento ed il direttore dell'esecuzione, se la verifica di conformità è effettuata da soggetto diverso dal direttore dell'esecuzione. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

L'incaricato della verifica redige un processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere indicazione degli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità, del giorno della verifica di conformità, delle generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale saranno descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Art. A/17 - Certificato di verifica di conformità

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia, entro sei mesi dall'emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo

del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità.

Il soggetto incaricato della verifica, trasmetterà il certificato di verifica di conformità per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso.

Art. A/18 - Custodia

L'Ente Appaltante non intende costituirsi depositaria dei valori, oggetti attrezzi o materiali che l'Appaltatore tiene o terrà nelle aree in sub-concessione, rimanendo la custodia e conservazione degli stessi a totale carico, rischio e pericolo dell'Appaltatore, senza responsabilità alcuna da parte dell'Amministrazione, né per mancanze o sottrazioni, né per danni provocati da incendi, inondazioni e altre cause.

Art. A/19 - Sicurezza dei luoghi di lavoro

Il servizio di manutenzione del verde pubblico e dei relativi subsistemi tecnologici non rientra nella definizione "cantiere mobile o temporaneo" di cui all'art. 89, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 81/2008 per cui, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 non trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili, Capo I – Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili del D. Lgs. 81/2008.

Si applica, invece, tutto l'articolato normativo del D. Lgs. 81/2008 sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto a redigere e presentare al direttore dell'esecuzione del servizio, prima dell'inizio dei lavori, il proprio documento di valutazione dei rischi specifici propri dell'attività d'impresa (DVR) di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008.

Nell'ambito degli immobili comunali in cui si svolge l'appalto, dei quali il datore di lavoro dell'Amministrazione comunale abbia la disponibilità giuridica dei luoghi, si applica l'art. 26 del D. Lgs. 81/2008. In tal caso, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2 del D. Lgs. 81/2008, elaborando un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze e individui un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali operazioni di cooperazione e coordinamento.

In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi (per i quali è redatto separato DVR). Nell'ambito di applicazione del codice di cui al D. Lgs. 50/2016, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Gli operai dovranno essere dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente ed in particolare di quella prescritta dal D. Lgs. 81/08. In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari l'appaltatore dovrà presentare, alla stazione appaltante, idonea documentazione che indichi che il dipendente incaricato per tale intervento è in possesso di adeguata e specifica formazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del D. Lgs. 150/2012.

Art. A/20 - Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore

Nel corso del servizio e per l'esecuzione e garanzia dello stesso l'Appaltatore è tenuto ad ottemperare, altresì, alle particolari disposizioni di seguito riportate.

Si intendono pertanto di esclusiva competenza dell'Appaltatore i seguenti ulteriori obblighi:

a) per l'organizzazione del servizio

- nomina di un direttore tecnico per l'esecuzione del servizio;
- mantenimento costante delle condizioni di decoro e di sicurezza dei luoghi interessati dal servizio, dalla consegna alla scadenza contrattuale;
- impiego di personale qualificato, di attrezzatura e mezzi idonei allo svolgimento del servizio;
- immediata reperibilità attraverso la dotazione di un numero di cellulare dedicato per il pronto intervento;
- esecuzione di tutte le eventuali opere provvisoriale e di sicurezza, nonché l'installazione di segnalazioni diurne e notturne, cartellonistica e quant'altro necessario a garantire l'incolumità pubblica;
- modifica e/o completo rifacimento, ad esclusivo giudizio del direttore dell'esecuzione, di quegli interventi che venissero giudicati inaccettabili per errori o variazioni arbitrarie commesse dall'Appaltatore;
- gestione dei propri rifiuti speciali e pericolosi generati dalla propria attività in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente compreso il connesso smaltimento con produzione a richiesta della documentazione specifica;
- obbligo di smaltimento di tutti i rifiuti di qualsiasi genere dall'area di lavoro;

b) nei rapporti con la stazione appaltante

- invio al direttore dell'esecuzione di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera e tutti i dati che la Committente ritenga opportuno raccogliere a fini statistici;
- invio al direttore dell'esecuzione del nominativo di tutte le maestranze occupate, qualora espressamente richiesto, con precisazione degli estremi delle relative qualifiche e delle posizioni assicurative e previdenziali;
- comunicazione, preventiva di almeno 72 ore, di eventuali scioperi dei propri dipendenti;
- invio di una copia completa del documento di valutazione di rischi aziendali di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- compilazione di rapporti consuntivi, completi delle bolle giustificative, per l'esecuzione di interventi urgenti;
- compilazione di rapporti settimanali delle attività manutentive eseguite in ottemperanza al cronoprogramma;

c) nei rapporti con i lavoratori

- adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in applicazione alle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia, ecc., nonché delle altre disposizioni che dovessero intervenire in corso di appalto, comprese le disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie;
- effettuazione di eventuali turni di lavoro, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria;
- applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso per gli operai dipendenti;

Sono oneri a carico dell'Appaltatore:

- le imposte e le tasse di qualsiasi natura relative all'attività in oggetto, ivi comprese quelle dei rifiuti urbani;
- le spese di conferimento e smaltimento per i rifiuti;
- gli oneri e i costi derivanti dagli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento tecnico e normativo delle apparecchiature ed impianti, in modo che gli stessi siano sempre in buono stato, piena efficienza ed adeguati al livello dell'attività da svolgere;
- la riparazione dei danni provocati alla Stazione Appaltante o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro agisca in forza dei suoi rapporti con l'appaltatore;

- tutti gli oneri, contributi previdenziali e obblighi assicurativi derivanti dalle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori;
- le spese necessarie a dotare il proprio personale del vestiario, dei mezzi di protezione individuale e collettivo, e dei prodotti da impiegare idonei a soddisfare le esigenze di igiene e sicurezza così come gravano sull'Impresa le spese inerenti all'assistenza sanitaria che la stessa è tenuta a prestare in relazione alle mansioni svolte dei propri dipendenti;
- tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto di appalto, quelle di registrazione, di bollo, nonché ogni altra spesa connessa e dipendente dalla stipula del contratto.

L'appaltatore è tenuto all'adempimento delle norme di rispetto dei criteri minimi ambientali previste nel capitolato e già compensate nelle singole voci di stima, nonché in particolare il rispetto delle clausole contrattuali meglio dettagliate all'art. 4.3 del D.M. 13/12/2013 pubblicato in G.U. n. 13 del 17/01/2014, come di seguito specificate: - caratteristiche degli ammendanti; - gestione dei residui organici; - piante ed animali infestanti; - formazione del personale. In particolare il contraente dovrà presentare annualmente una relazione contenente informazioni sulle pratiche adottate per la gestione del servizio in genere, la gestione dei residui organici ed il controllo dei parassiti, sul nome commerciale e le quantità dei fertilizzanti, dei fitofarmaci e dei lubrificanti impiegati, sulle operazioni di potatura effettuate ed eventualmente indicazioni per migliorare il servizio.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di effettuare specifici controlli nonché di verificare l'ottemperanza alla normativa citata in tema di tutela ambientale e sicurezza sui luoghi di lavoro adottando, ove necessario, gli opportuni provvedimenti.

L'Appaltatore dovrà tenere conto nell'offerta di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, pertanto non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto espressamente dal presente capitolato.

Art. A/21 - Modifiche contrattuali

L'Appaltatore nulla potrà eccepire per l'eventuale variazione, in aumento o diminuzione, dei servizi indicati nel presente Capitolato.

Gli interventi straordinari di tipo riparativo/sostitutivo e/o di riqualificazione, ancorché inseriti in contratto e dunque affidati all'appaltatore, devono essere, in ogni caso, preventivati ed autorizzati dall'Amministrazione comunale che si riserva la facoltà (ma non l'obbligo) di farli eseguire al soggetto aggiudicatario agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale in essere.

L'importo massimo previsto per l'esecuzione degli interventi straordinari e/o di riqualificazione è quello stabilito nel Q.E. di spesa all'omonima voce "interventi straordinari e/o di riqualificazione". Esso è solo presunto e quindi non vincolante per l'Amministrazione. Ne consegue che l'Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali l'importo dei lavori straordinari e/o di riqualificazione non dovesse raggiungere, in tutto o solo in parte, quello sopra indicato al netto del ribasso offerto.

Pertanto, in relazione ad aumenti di quantità, tipologia, frequenza ed estensione delle prestazioni, l'Appaltatore si impegna a praticare i prezzi già concordati in sede di offerta anche su altre tipologie di interventi/prestazioni non menzionate o programmate.

Per la quantificazione economica degli interventi in variante e/o aggiuntivi e/o supplementari si adotteranno gli stessi criteri degli interventi straordinari e/o di riqualificazione.

È vietato all'Appaltatore l'estensione del servizio ad aree non previste nel presente Capitolato, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante.

Art. A/22 - Subappalto

Per il subappalto trova applicazione l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le prestazioni eventualmente affidate in subappalto dovranno rispettare le disposizioni di legge vigenti al momento della richiesta.

Ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett. a), l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre comunque effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante, non si configurano come subappalto.

L'appaltatore può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- all'atto dell'offerta siano stati indicate le prestazioni da subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 de D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, non è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorponabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Art. A/23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti secondo il nuovo codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Le cessioni di crediti sono opponibili dalla stazione appaltante con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Art. A/24 - Responsabilità e copertura assicurativa

L'Appaltatore, inoltre, deve, di propria iniziativa, adottare ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose. Ove questi si verificassero, l'Appaltatore deve provvedere al completo e sollecito risarcimento dei predetti danni e di ogni competenza.

L'appaltatore terrà indenne il Committente dai danni eventualmente causati ai suoi dipendenti od a sue attrezzature o che comunque possano derivare a qualsiasi titolo da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Ente stesso.

L'Appaltatore è sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura che risultano arrecati a persone o cose dal proprio personale ed in ogni caso provvede senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. In caso di mancata reintegrazione dei danni causati per qualsiasi motivo dal proprio personale nel termine fissato nella relativa lettera di notifica il Committente è autorizzato a rivalersi sul deposito cauzionale.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore deve stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, Comune di Pompei compreso, con primaria compagnia assicurativa. La polizza dovrà coprire tutti i rischi derivanti dall'espletamento dell'attività oggetto di appalto, restando inteso che dovrà coprire l'oggetto previsto nel CSA, ivi compresi il ricorso terzi da incendio e i danni per l'interruzione dell'attività, per un massimale pari ad 500.000 Euro, per l'intera durata della gestione del servizio restando inteso che tale massimale non costituisce il limite del danno da risarcirsi da parte dell'aggiudicatario del servizio, per il quale danno, nel suo valore complessivo, risponderà, comunque, l'aggiudicatario medesimo.

Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 45 D. Lgs. 50/2016, la stessa garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copra senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

La stessa polizza dovrà contenere il vincolo a favore di Comune di Pompei, per una durata pari a quella della subconcessione, utilizzando il seguente testo: "La presente polizza per una somma pari a Euro

500.000,00 è vincolata a tutti gli effetti a favore del Comune di Pompei, pertanto la Società assicuratrice si obbliga:

- a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
- a non liquidare alcun indennizzo se non in contraddittorio e con il consenso scritto del Comune di Pompei;
- a pagare esclusivamente al Comune di Pompei l'importo della liquidazione del sinistro;
- a notificare tempestivamente al Comune di Pompei a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi ed a considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 20 giorni dalla data di ricezione di detta lettera raccomandata da parte del Comune di Pompei.

Resta convenuto, inoltre, che non potranno aver luogo diminuzioni di somme assicurate, variazioni alle garanzie di polizze (eventi atmosferici, eventi socio/politici, ecc...), storno o disdetta del contratto di assicurazione senza il preventivo consenso scritto da parte del Comune di Pompei”.

Tale copertura dovrà contenere espressamente la seguente integrazione: “estensione al novero di terzi al Comune di Pompei, ai suoi dipendenti, ai suoi consulenti”.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di ultimazione del servizio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Art. A/25 -Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La cauzione resta vincolata sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, e comunque oltre 90 giorni dopo la data di cessazione del contratto. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

Tale garanzia dovrà evidenziare inoltre:

- che lo svincolo sarà disposto solo dal Comune di Pompei con apposita dichiarazione o restituzione dell'originale;
- che l'Ente fideiussore si obbliga incondizionatamente e senza riserva alcuna ad effettuare, su semplice richiesta del Comune di Pompei, il versamento della somma dovuta entro 15 giorni;
- che l'ente fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito (art. 1944 c.c.);
- che l'ente fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2 comma, C.C.;

Art. A/26 - Accertamento dei danni

Nel caso in cui L'Appaltatore manchi in qualsiasi modo all'adempimento dei patti contrattuali la stazione appaltante si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio in tutto o in parte all'esecuzione dei servizi a danno dell'Appaltatore, nonché di rescindere immediatamente il contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e senza, con ciò, che l'Appaltatore possa accampare pretesto di sorta all'infuori del diritto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti ed accettati dalla Stazione appaltante committente.

Art. A/27 - Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi secondo il disposto dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trova applicazione l'art. 48 del D. Lgs. n.50/2016.

Art. A/28 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

L'appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dell'esecuzione ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto saranno fatte dal responsabile dell'esecuzione o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto.

Art. A/29 - Inadempienze, penalità, risoluzione e recesso del contratto

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento e con il modo che riterrà più opportuno controlli in merito al corretto svolgimento del servizio.

Qualora il direttore dell'esecuzione, sentito il R.U.P., accerti che uno o più servizi previsti nel presente Capitolato non siano stati espletati nella loro totalità e/o in difformità alle disposizioni di legge vigente, procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- per l'inosservanza delle tipologie e frequenze degli interventi di manutenzione ordinaria (a canone extra canone), si prevede una penale sino ad un massimo del 7% del corrispettivo annuale di appalto (interventi a canone ed interventi extra canone) da trattenere in occasione del primo pagamento utile;
- per tutte le inosservanze di altra natura rilevate e contestate formalmente, anche per una sola volta, quali non reperibilità del personale dell'impresa, uso di attrezzature e prodotti non a norma di capitolato, impiego di personale non addestrato, carenze specifiche nel rendimento del servizio, è prevista, caso per caso ed a propria discrezione, una penale fino ad un massimo del 10% del corrispettivo del corrispettivo annuale di appalto (interventi a canone ed interventi extra canone) da trattenere in occasione del primo pagamento utile.

L'accertamento di danni è effettuato congiuntamente dal direttore dell'esecuzione e dal Responsabile del Procedimento alla presenza del delegato dell'impresa aggiudicataria o, in assenza di quest'ultimo, alla presenza di due testimoni.

Tale contestazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni a carico dell'impresa inadempiente.

L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto del Comune di Pompei a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso di mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni e, pertanto, si impegna a tenere un comportamento tale da non esporre l'Ente Appaltante dal rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo.

L'inosservanza di tale impegno da parte dell'appaltatore costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l'Ente Appaltante a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., fermo restando il risarcimento dei danni.

In materia di risoluzione contrattuale si applica l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016. Le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Costituisce causa di risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013 anche il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti di questa amministrazione comunale.

La stazione appaltante può, inoltre, recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Per il recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Art. A/30 - Facoltà in caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di revoca dell'aggiudicazione o di successiva risoluzione del contratto, di affidare l'incarico alla ditta che segue immediatamente in graduatoria, con le modalità previste dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Art. A/31 - Foro Competente

Tutte le controversie che non possono essere definite in via bonaria saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Torre Annunziata.

Art. A/32 - Rinvio alle normative di riferimento in materia

Per quant'altro non specificato dal presente capitolato speciale si fa espresso riferimento a quanto previsto negli atti di gara, alle norme e disposizioni del Codice Civile, nonché alle norme speciali vigenti in materia di appalti pubblici, per quanto applicabili.

Art. A/33 - Norme di carattere ambientale

Tutte le lavorazioni previste per il servizio di manutenzione oggetto di affidamento sono comprensive dell'applicazione dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 13/12/2013, e successive integrazioni e modifiche di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 10/03/2020, nonché dell'onere di cui al presente articolo. In particolare, si segnala che nel rispetto di quanto stabilito del citato D.M. 10/03/2020 dovranno essere assicurate le seguenti specifiche tecniche:

- gestione e controllo dei parassiti: le principali malattie dovranno essere trattate attraverso l'applicazione di tecniche che consentano la riduzione al minimo dell'impiego di prodotti fitosanitari, che, ove utilizzati, devono essere di origine naturale;
- materiale vegetale da mettere a dimora: deve avere le caratteristiche meglio dettagliate al paragrafo "F" del citato D.M. e deve essere fornito in contenitori ed imballaggi secondo quanto disposto al paragrafo "F" -punto 2 dello stesso D.M.;
- consumo di acqua: devono essere adottate pratiche di irrigazione che consentano una riduzione del consumo di acqua ivi inclusa l'eventuale pacciamatura;
- taglio dell'erba: devono essere utilizzate tecniche di taglio dell'erba a basso impatto ambientale in base alla localizzazione, estensione e importanza dell'area verde da trattare (ad es. mulching o fienagione), presentando un piano di taglio coerente in sede di offerta.
- Interventi meccanici devono essere eseguiti coerentemente a quanto disposto dal citato D.M..

Gli ammendanti che verranno utilizzati dovranno avere le caratteristiche previste nel Decreto Legislativo 29 aprile 2010 n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" e successive mod. ed integrazioni, nonché quelle previste al punto 4.3.1. del citato D.M. 13/12/2013. Le attrezzature dovranno rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza. L'olio lubrificante delle lame della motosega dovrà essere altamente biodegradabile. La ditta aggiudicataria si impegna nello svolgimento del servizio, a differenziare i rifiuti eventualmente prodotti o raccolti, provvedendo al loro corretto smaltimento attraverso la rete pubblica di raccolta se si tratta di rifiuti urbani o ad essi assimilabili, o ricorrendo a ditte/impianti autorizzati. In questo ultimo caso la ditta aggiudicataria si impegna a fornire all'Amministrazione la copia del formulario di identificazione del rifiuto contrassegnata dall'impianto di destinazione. La ditta aggiudicataria, inoltre, si impegna nello svolgimento del servizio a mantenere nei luoghi di utilizzo dei prodotti pericolosi in uso una copia delle schede di sicurezza del prodotto. L'aggiudicatario dovrà altresì rispettare le previsioni dei criteri minimi ambientali di cui al D.M. 10.03.2020 nel caso di eventuale esecuzione di trattamenti fitosanitari.

Per quanto non espressamente riportato si rimanda al D.M. 10.03.2020.

Art. A/34 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. A/35 - Responsabile del procedimento - direttore dell'esecuzione

Il responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Ing. Gianluca Fimiani
Il direttore dell'esecuzione verrà individuato in tempi congrui con l'avvio del servizio.

Art. A/36 - Trattamento dei dati personali

Il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Pompei.

In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

- a ricevere informazioni dal titolare del trattamento qualora i dati personali non sono stati ottenuti dall'interessato, ricevendo l'identità e i contatti del rappresentante del titolare del trattamento nonché le finalità e le tipologie del trattamento cui sono destinati i dati personali. L'ottenimento delle informazioni da parte dell'avente diritto deve avvenire al più tardi entro un mese dalla richiesta;

- a ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ricevendo informazioni quali le finalità del trattamento, il periodo di conservazione dei dati. L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica, la cancellazione dei dati personali o avere la facoltà di opporsi al loro trattamento. Quando i dati non sono stati ottenuti direttamente dall'interessato quest'ultimo può chiedere informazioni circa la loro origine;
- alla rettifica dei dati personali inesatti, operando anche con l'integrazione dei dati incompleti;
- alla cancellazione dei dati personali. In questo caso il titolare del trattamento ha l'obbligo di eliminarli senza ingiustificato ritardo se l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento o i dati sono stati trattati illecitamente (per finalità diverse da quelle per cui sono utilizzati da principio).

I dati forniti saranno custoditi presso il Comune di Pompei per le finalità attinenti alla gestione del procedimento e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente Contratto.

CAPO
B
PARTE TECNICA GENERALE

Art. B/1 - Sopralluoghi e accertamenti preliminari

Prima di presentare l'offerta per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato, l'Appaltatore dovrà ispezionare i luoghi per prendere visione delle aree e potrà assumere presso il Servizio per i Lavori Pubblici del Comune di Monopoli eventuali, ulteriori informazioni o chiarimenti tecnici che riterrà opportuni relativi all'appalto.

Dell'effettuazione di questi accertamenti e ricognizioni l'Appaltatore è tenuto a dare, in sede di offerta, esplicita dichiarazione scritta: non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sulla natura del servizio da eseguire, sullo stato dei luoghi oggetto di appalto, sul tipo di materiali da fornire.

La presentazione dell'offerta implica l'accettazione da parte dell'Appaltatore di ogni condizione riportata nel presente Capitolato.

Art. B/2 - Approvvigionamento di acqua – oneri di smaltimento rifiuti

La Stazione Appaltante fornirà gratuitamente all'Appaltatore l'acqua per irrigare, qualora necessario.

Da evidenziare che l'Ente Appaltante persegue obiettivi di riduzione al minimo del consumo d'acqua, così come auspicato dai Criteri Ambientali Minimi, adottando strategie agronomiche idonee. Esempio sono le aiuole, ovunque dislocate, in cui si ricorre sistematicamente al mantenimento di effetto "manto erboso" sfalciando/tosando il mix di erbe spontaneamente nate, senza alcun apporto idrico, accettando nei mesi di massima calura, l'effetto terreno nudo.

Pertanto, nel segno di continuità del modello di sostenibilità ambientale adottato dalla Stazione Appaltante, l'Aggiudicatario in tema di consumo dell'acqua dovrà attenersi ai Criteri Minimi Ambientali e relativa attività di verifica di cui al già citato D.M. 10.03.2020.

Art. B/3 - Oneri di smaltimento rifiuti

I residui di potatura prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere gestiti così come previsto dai Criteri Ambientali minimi (C.A.M.), che testualmente stabilisce: "I residui organici (foglie secche, residui di potatura, erba, ecc...)prodotti nelle aree verdi, devono essere compostati in loco o cippati in situ e utilizzati come pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno. Qualora il compostaggio in loco non fosse tecnicamente possibile e, ove tali residui non potessero essere interamente utilizzati come pacciame nelle aree verdi gestiti nell'ambito del contratto, le eccedenze di tali rifiuti organici debbono essere compostate in impianti autorizzati oppure, ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, debbono essere utilizzate come biomassa per esigenze termiche della stazione appaltante o di enti limitrofi". Quanto a tal proposito effettuato, dovrà essere descritto nel

CAPITOLATO SPECIALE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO – COMUNE DI POMPEI
rapporto periodico annuale, così come previsto nel D.M. 10.03.2020.

L'appaltatore è tenuto ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani derivanti dalla pulizia ordinaria delle aree affidate. Detti rifiuti, come quello dei rifiuti verdi, derivanti dal servizio svolto dovranno essere raccolti e conferiti a carico presso i centri autorizzati a scelta dell'impresa, con oneri a carico dell'Appaltatore.

L'appaltatore è obbligato alla compilazione e presentazione del piano di gestione dei rifiuti prima dell'inizio del servizio.

Art. B/4 - Controllo dei parassiti e delle fitopatie

L'Appaltatore è obbligato a controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione delle superfici mantenute dandone immediato avviso alla D.L. Il personale deputato alla manipolazione ed uso dei prodotti fitosanitari deve possedere il patentino nei casi previsti dalla normativa vigente.

Così come previsto nelle specifiche tecniche di cui ai Criteri Minimi Ambientali del D.M. 10.03.2020: "le principali malattie dovranno essere trattate attraverso l'applicazione di tecniche (ad esempio, trattamenti

termici, meccanici o biologici) che consentano la riduzione al minimo dell'impiego di prodotti fitosanitari, che, ove utilizzati, devono essere di origine naturale". È prevista l'attività di verifica di cui al già citato D.M.

Art. B/5 - Messa a dimora piante tappezzanti, erbacee, rampicanti, sarmentose e ricadenti

La messa a dimora di queste piante è identica per ognuna delle diverse tipologie sopraindicate e deve essere effettuata in buche preparate al momento, in rapporto al diametro dei contenitori delle singole piante, previa lavorazione del terreno.

Se le piante saranno state fornite in contenitori tradizionali questi dovranno essere rimossi; se invece in contenitori di materiale deperibile (torba, pasta di cellulosa compressa, ecc.) le piante potranno essere messe a dimora con tutto il vaso.

In ogni caso le buche dovranno essere poi colmate con terra di coltivo mista a fertilizzanti e ben pressata intorno alle piante.

L'Appaltatore è tenuto a completare la piantagione delle specie rampicanti, sarmentose e ricadenti, legandone i getti, ove necessario, alle apposite strutture di sostegno in modo da guidarne lo sviluppo per ottenere i migliori risultati in relazione agli scopi della sistemazione eseguendo pure la copertura del terreno con idonea pacciamatura al fine di evitare la crescita di erbe spontanee.

Art. B/6 - Preparazione del terreno per i prati

Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso, l'Appaltatore, dovrà eseguire, se necessario, una ulteriore pulizia del terreno rimuovendo tutti i materiali che potrebbero impedire la formazione di un letto di terra di coltivo fine ed uniforme. Dopo aver eseguito le operazioni indicate l'Appaltatore dovrà livellare e rastrellare il terreno secondo le indicazioni di progetto per eliminare ogni ondulazione, buca o avvallamento. Gli eventuali residui della rastrellatura dovranno essere allontanati dall'area del cantiere e smaltiti. Sono esclusi dagli obblighi ed oneri dell'Appaltatore la posa in opera e fornitura degli impianti irrigui.

Art. B/7 - Semina dei tappeti erbosi

La semina da effettuarsi sempre in giornata senza vento a spaglio, dovrà prevedere più "distribuzioni" per gruppi di semi di volume e peso similari, mescolati fra loro. La copertura del seme dovrà essere fatta mediante rastrelli a mano e con erpice o tramite specifiche attrezzature meccaniche. Qualora la morfologia del terreno lo consenta, è preferibile che le operazioni di semina vengano effettuate mediante speciale seminatrice munita di rullo a griglia, al fine di ottenere l'uniforme spargimento del seme e dei concimi minerali complessi. Dopo la semina, l'area sarà rullata uniformemente. Il miscuglio dovrà essere stato composto secondo le percentuali accettate dal Direttore del servizio. terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere immediatamente irrigato (umettato) ed, eventualmente, opportunamente delimitato da una rete per evitarne il calpestio nelle fasi iniziali di sviluppo delle specie. Le operazioni di semina verranno ritenute ultimate dopo aver eseguito il primo taglio colturale dell'erba. Sono esclusi dagli obblighi ed

CAPITOLATO SPECIALE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO – COMUNE DI POMPEI
oneri dell'Appaltatore la posa in opera e fornitura degli impianti irrigui, nonché la fornitura del seme, del terriccio/torba e del concime.

Art. B/8 - Messa a dimora di alberi, arbusti e siepi

Prima della piantagione, l'Appaltatore dovrà procedere al riempimento parziale delle buche già predisposte, lasciando libero soltanto lo spazio per la zolla e le radici, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie vegetali. Prima della messa a dimora di piante a radice nuda, l'Appaltatore dovrà potare accuratamente a mezzo di forbici a doppio taglio, ben affilate, l'apparato radicale delle medesime, rinnovando il taglio sulle ramificazioni che si presenteranno appassite, spezzate, non più vegete o eccessivamente sviluppate. La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e delle siepi dovrà avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto. L'imballo della zolla, costituito da materiale degradabile (es. canapa, juta, ecc.), dovrà essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso. La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo.

Analogamente si dovrà procedere per le piante fornite in contenitore. Nell'eventualità che per avverse condizioni climatiche le piante approvvigionate a piè d'opera non possano essere messe a dimora in breve, si dovrà provvedere a collocare il materiale in modo che sia coperta la zolla e che sia opportunamente protetta, curando in seguito le necessarie annaffiature ed evitando "pregerminazioni". Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione o al rispetto dell'orientamento di sviluppo dell'esemplare nel vivaio di provenienza. Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e le siepi di rilevanti dimensioni dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature. Prima di provvedere all'ancoraggio definitivo delle piante sarà necessario accertarsi che il terreno di riempimento delle buche risulti debitamente assestato per evitare che le piante risultino sospese alle armature in legno e si formino cavità al di sotto degli apparati radicali. Il palo tutore dovrà essere infisso saldamente nel terreno a buca aperta prima dell'esemplare da sostenere che verrà ad esso ancorato. Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrà essere effettuato, a seconda delle necessità, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba. All'atto dell'impianto sarà effettuata una concimazione secondaria localizzata. A riempimento ultimato attorno alle piante potrà essere formata una conca o bacino per la ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.